

---

## DIRITTO ANNUALE 2011

---

Spettabile Impresa,

la Camera di Commercio di Bergamo informa che il versamento del DIRITTO ANNUALE <sup>(1)</sup> deve essere eseguito in un'unica soluzione **entro il 16 giugno 2011**, esclusivamente **tramite modello di pagamento F24**, in via telematica, eventualmente utilizzando in compensazione crediti derivanti da qualsiasi tributo e/o contributo.

È possibile effettuare il versamento nei trenta giorni successivi al termine maggiorando l'importo dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. <sup>(2)</sup>

	diritto dovuto per la sede
- <b>IMPRESE INDIVIDUALI</b> (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	€ <b>88,00</b>
- <b>SOCIETÀ SEMPLICI AGRICOLE</b>	€ <b>100,00</b>
- <b>SOCIETÀ SEMPLICI</b> (non agricole)	€ <b>200,00</b>
- <b>SOCIETÀ TRA AVVOCATI</b> (art. 16 comma 2 del D.Lgs. 96/2001)	€ <b>200,00</b>

### UNITÀ LOCALI

Le imprese che esercitano l'attività economica anche con unità locali devono versare **per ciascuna di esse**, alla Camera di Commercio competente per territorio, **un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale**.

### UNITÀ LOCALI O SEDI SECONDARIE DI IMPRESE AVENTI SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO

Per ogni unità locale o sede secondaria di impresa avente sede principale all'estero deve essere versato l'importo di **euro 110,00**.

---

1. L'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è stato modificato dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 prevedendo che sono tenute al versamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate al Registro Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.). Lo stesso articolo 18 stabilisce che le imprese individuali iscritte o annotate al Registro Imprese e i soggetti iscritti nel R.E.A., sono tenuti al versamento di un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente. A seguito di tale modificazione per alcune tipologie di soggetti si sono verificate innovazioni nella determinazione delle misure del diritto annuale: in particolare le società semplici e le società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 sarebbero tenute dal 2011 al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato, mentre con la predisposizione del decreto di determinazione delle misure del diritto annuale per l'anno 2011 il Ministero dello Sviluppo Economico, ha definito un regime transitorio stabilendo gli importi in misura fissa riportati in tabella.

2. La maggiorazione dello 0,40% deve essere applicata anche nel caso in cui il versamento venga effettuato utilizzando in compensazione eventuali crediti relativi ad altri tributi e/o contributi.

## MODALITÀ DI CALCOLO E ARROTONDAMENTO

Con nota 19230 del 3 marzo 2009 il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni sul critério di calcolo e di arrotondamento del diritto dovuto per le unità locali e della maggiorazione dello 0,40% da applicare al diritto in caso di pagamento nei trenta giorni successivi alla scadenza.

La nota ministeriale è consultabile sul sito internet [www.bg.camcom.it](http://www.bg.camcom.it) al percorso >> Registri albi e ruoli >> Diritto annuale >> Normativa.

## PROROGHE

Eventuali proroghe delle scadenze stabilite per le imposte sui redditi (ad es. *studi di settore*), si applicano automaticamente anche al diritto annuale camerale.

## TRASFERIMENTO DELLA SEDE IN ALTRA PROVINCIA

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto (per la sede) per l'anno 2011 è dovuto **solo** alla Camera di Commercio dove la sede risultava iscritta il giorno 1 gennaio 2011.

## COME COMPILARE CORRETTAMENTE IL MODELLO F24

Indicare negli appositi spazi il **codice fiscale**, i **dati anagrafici** e il **domicilio fiscale** dell'impresa. Quindi nella **SEZIONE ICI E ALTRI TRIBUTI LOCALI**, indicare:

- la sigla **BG** nella colonna **codice ente**  
In caso di pagamento a favore di altra Camera di Commercio, indicare la sigla automobilistica della relativa provincia.
- il codice **3850** nella colonna **codice tributo**
- l'anno **2011** nella colonna **anno di riferimento**
- l'**importo** che si versa nella colonna **importi a debito versati**.

Gli importi dovuti alla medesima Camera di Commercio devono essere sommati ed indicati in un unico importo. Ad esempio, se un'impresa deve pagare per sede e una unità locale iscritte entrambe alla Camera di Commercio di Bergamo, l'importo da indicare è dato dalla somma dei due importi dovuti. Se invece le eventuali unità locali sono iscritte presso altre Camere di Commercio, si deve indicare un solo importo per ciascuna Camera di Commercio.

## ► RAVVEDIMENTO OPEROSO DIRITTO ANNUALE 2010

**Si ricorda che le imprese che non hanno ancora provveduto al pagamento del diritto annuale 2010 possono avvalersi del ravvedimento operoso entro un anno dal relativo termine di pagamento.**

Dettagliate informazioni sul ravvedimento operoso per il diritto annuale sono consultabili sul sito internet [www.bg.camcom.it](http://www.bg.camcom.it) al percorso >> Registri albi e ruoli >> Diritto annuale >> Ravvedimento operoso.

## SANZIONI

Nei casi di tardivo od omesso pagamento, verrà applicata una sanzione dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni del decreto 27 gennaio 2005, n. 54 del Ministero delle attività produttive e del "Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni applicabili ai casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Bergamo".

La normativa di riferimento è consultabile sul sito internet [www.bg.camcom.it](http://www.bg.camcom.it) al percorso >> Registri albi e ruoli >> Diritto annuale >> Sanzioni sul diritto annuale.

## RILASCIO CERTIFICAZIONI

Si ricorda che dal 1° gennaio di ogni anno, il **rilascio delle certificazioni** da parte del Registro delle Imprese è **condizionato dall'avvenuto pagamento del diritto annuale dell'anno precedente**.

Per informazioni: sito internet [www.bg.camcom.it](http://www.bg.camcom.it) – call center tel. 199113394 – ufficio Diritto Annuale tel. 0354225262/202 – fax 0354225203 – e-mail: [diritto.annuale@bg.camcom.it](mailto:diritto.annuale@bg.camcom.it).

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Emanuele Prati

Bergamo, maggio 2011